

COMUNE DI FERRAZZANO

(Provincia di Campobasso)

REP. N.07/2015

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'INCARICO AL GEOLOGO PER l'intervento di "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FERRAZZANO, MIRABELLO SANNITICO E RIPALIMOSANI" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €571.381,54"

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno ventitre (23) del mese di aprile presso la residenza del comune intestato tra:
Il responsabile del Servizio ing. Nicola Cefaratti, a cui sono state attribuite, le funzioni di cui all'art. 107 del D. L.gs 18.08.2000 n. 267 il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta C.F. 00170690705

E

il dott. Corsi Francesco con studio in Campobasso (CB) alla via Pascoli n. 52 iscritto al n. 13 sez A dell'Ordine dei Geologi della Regione Molise, C.F. CRSFNC41L12B519N P. IVA 00091690701;
Si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO

che con determina del Responsabile del Servizio n. 204 del 31 dicembre 2014 ai sensi del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, agli atti di questa amministrazione, si stabiliva di affidare al dott. Corsi Francesco come meglio sopra generalizzato, l'incarico di geologo dei lavori di "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FERRAZZANO, MIRABELLO SANNITICO E RIPALIMOSANI" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €571.381,54 che con medesima determina veniva approvato il presente schema di convenzione;

CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 - l'incarico relativo ai lavori descritti in premessa si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, specie per quanto concerne l'eventuale incompatibilità per le prestazioni per conto di enti pubblici. In particolare la prestazione dovrà essere resa in modo tale che le opere da realizzare consentano, anche in sede di gestione il rispetto della legislazione, circolari, regolamenti. Pertanto il dott. Corsi Francesco dichiara sotto la propria responsabilità che non ha rapporti con l'Amministrazione e con Enti pubblici che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico;

Art. 2 Lo studio geologico, dovrà essere espletato in tempo utile tale da consentire al progettista, di produrre il progetto esecutivo e cantierabile in tutti i suoi elementi.

Art. 3 - Nell'espletamento delle proprie funzioni il tecnico dovrà attenersi alle istruzioni dell'Amministrazione Comunale, con impegno di osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite L'intervento dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle norme di cui al D. lgs. 12/04/2006 n. 163 del capitolato generale approvato con D.P.R. 19.04.2000 n. 145 e s.m. e delle disposizioni di legge vigenti, statali e regionali.

Art. 4 - la prestazione consisterà nell'effettuare indagini geologiche e valutazioni delle risultanze delle suddette indagini al fine di delineare il contesto geologico geotecnico dell'area interessata dai lavori di progetto. e in particolare la verifica del contesto morfologico delle aree interessate dalle opere da realizzare e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.

Art. 5 - L'onorario che sarà corrisposto al professionista dovrà rientrare nell'ambito del finanziamento che a tale scopo sarà concesso dalla Regione Molise quantificato per le prestazioni di cui al presente incarico in €. 2.000,00 oltre IVA, onnicomprensiva ed a saldo di ogni eventuale ulteriore pretesa, essendo divenuta negoziabile la parcella ai sensi dell'art. 2 del d.l. 04/07/2006 n. 223 convertito in legge 04/08/2006 n. 248.

Art. 6 - Il pagamento del compenso, avverrà previa presentazione di regolare fattura, conforme all'importo concordato di €. 2.000,00 oltre IVA, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spettanza e relativi oneri fiscali.

Art. 7 - Il recesso dell'incarico da parte del professionista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 8 - Con l'importo pattuito di cui all'art. 6 si intende compensato oltre all'onorario, anche il rimborso delle spese vive per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate;

Art. 9 - Oltre a quanto sopra stabilito null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 10 - Tutte le controversie, che potranno insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal presente disciplinare e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno affidate ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale di cui al precedente comma sarà formato da tre membri: uno nominato dall'amministrazione comunale, uno dai professionisti incaricati ed uno (Presidente) indicato di comune accordo dalle parti o - in mancanza di accordo - dal Presidente del Tribunale di Campobasso;

Art. 11 - Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 12 - Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) ing. Nicola Cefaratti in rappresentanza del Comune nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Ferrazzano in Piazza Spensieri n. 19,

b) il dott. Corsi Francesco presso il proprio studio ubicato in Campobasso (CB) alla via Pascoli n. 52 -

ART.13 - Il tecnico dott. Corsi Francesco ha presentato una dichiarazione resa, norma del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, in atti.

Il Rappresentante del Comune
F.to ing. Cefaratti Nicola

Il Professionista
F.to dott. Corsi Francesco

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 5, 6, 7,8,9,11 della presente convenzione.

IL Rappresentante del Comune
F.to ing. Cefaratti Nicola

Il Professionista
F.to dott. Corsi Francesco

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico ed Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

A norma del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39

Il sottoscritto dott. Corsi Francesco nato a Campobasso il 12 luglio 1941 e residente a Campobasso (CB) in via Pascoli n. 52 in qualità di geologo dei lavori di "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FERRAZZANO, MIRABELLO SANNITICO E RIPALIMOSANI" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.571.381,54; consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 art. 21 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Dichiara pertanto, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero dall'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ferrazzano lì 23 gennaio 2015

In Fede

(_____)

Note:

1. PER <<INCONFERIBILITA'>>, la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
2. PER <<INCOMPATIBILTA'>>, l'obbligo per soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.
3. ai fini del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.